



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Decreto n. 01

Data 31/01/2022

OGGETTO : Piano della Performance 2022-2024.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 8.1.2016 e successive modificazioni ed integrazioni “*Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse idriche di Basilicata*”;

Vista la L.R. n. 5 del 4.3.2016 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2016*”;

Vista il D.P.G.R. n. 284 del 22.11.2019, di nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata;

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 di “*attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto in particolare l’art 10, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 74 del 25/05/2017 nel testo che segue:

art 10. *Piano della performance e Relazione sulla performance:*

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensività ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a. entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione, e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Dato atto che:

- Il ciclo della *performance* vede in prima linea i decisori politici e amministrativi. Nello specifico, esso coinvolge l’organo di indirizzo politico amministrativo, al quale compete l’esercizio della funzione di indirizzo e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare; i dirigenti e i titolari di posizione organizzative, che partecipano al processo di programmazione, contribuendo a definire risorse e obiettivi, al processo di

monitoraggio e, infine, alla valutazione, sia come soggetti valutatori che come soggetti valutati, il personale non dirigenziale e non titolare di posizione organizzativa;

- la *performance* organizzativa è il contributo che l'Ente nel suo complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri portatori di interessi;
- la *performance* individuale declina tale contributo non in termini astratti sull'organizzazione, bensì con riferimento all'azione dei singoli individui o gruppi di lavoro che operano nell'Ente;

Visto l'articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 150/2009 come modificato dall'articolo 3 del D.lgs n. 74/2017 il quale dispone che gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Dato atto che:

- il Piano della *Performance* va integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso il coordinamento degli obiettivi di *performance* e delle misure di trasparenza, come emerge sia dall'art 44 del D.lgs. n. 33/2013 sia dall'art 1, comma 8bis, della legge n. 190/2012, ove si ribadisce che gli organismi indipendenti di valutazione hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della *performance* tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- ciò comporta che nel Piano della *Performance* deve essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

visto l'art 73 della l.r. n. 34 del 06/09/2001;

vista la l.r. n. 31 del 25/10/2010;

vista la l.r. n. 1 del 08/01/2016, istitutiva dell'E.G.R.I.B.;

visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell'Ente approvato dall'Amministratore Unico dell'EGRIB con decreto n. 18 del 22/12/2020 previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Basilicata del 07.12.2020 prot. n. 160, ns prot. n. 3336 del 21/12/2020

Ritenuto pertanto di dover approvare Il Piano della *Performance* 2022-2024.

DECRETA

la parte narrativa si intende qui di seguito integralmente riportata ed approvata

Di approvare il Piano della Performance 2022-2024, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

di disporre che il Piano della Performance 2022-2024 venga pubblicata sul sito internet istituzionale, al fine di garantire la massima trasparenza.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Area Amministrativa
Ing. Donato Larocca

L'Amministratore Unico
Arch. Canio Santarsiero



l'Istruttore
geom. Rocco D'Emilio

la presente determina, esecutiva a termini di legge, viene pubblicata, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza, li 31 GEN. 2022



Il responsabile incaricato